



Comune di Sospirolo

Provincia di Belluno

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera C.C. n. 19 del 14.07.2009

Entrato in vigore il 01.08.2009

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Istituzione del servizio di polizia locale
- Art. 3 - Disposizioni generali e di rinvio
- Art. 4 - Svolgimento del servizio di polizia locale – norme generali di condotta
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Funzioni del Sindaco e dipendenza gerarchica - gerarchia

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 7 - Responsabilità del servizio di polizia locale
- Art. 8 - Coordinamento dell'attività di polizia locale
- Art. 9 - Compiti e servizi della polizia locale
- Art. 10 - Protezione civile

CAPO III - PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 11 - Dotazione organica del personale della polizia locale
- Art. 12 - Responsabilità del servizio
- Art. 13 - Attribuzioni e doveri particolari del personale della polizia locale
- Art. 14 - Partecipazione ai corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento
- Art. 15 - Orario di lavoro
- Art. 16 - Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 17 - Lavoro straordinario e lavoro festivo

CAPO IV - UNIFORME ED ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 18 - Obbligo, uso e conservazione dell'uniforme
- Art. 19 - Servizi in abito civile
- Art. 20 - Tesserino di riconoscimento
- Art. 21 - Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 22 - Mezzi in dotazione - uso e manutenzione
- Art. 23 - Obbligo del saluto
- Art. 24 - Armamento della polizia locale
- Art. 25 - Encomi, elogi e riconoscimenti
- Art. 26 - Violazioni

CAPO V - MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 27 - Missioni, operazioni esterne e collaborazione professionale

Art. 28 - Distacchi e comandi temporanei

CAPO VI - MASSA VESTIARIO

Art. 29 - Modalità sulla fornitura dei materiali

Art. 30 - Spese a carico degli agenti di polizia locale

Art. 31 - Modificazioni, integrazioni od adeguamento dei colori e della foggia delle uniformi, dei distintivi di riconoscimento e di grado

Art. 32 - Tipi di uniforme in funzione del servizio attualmente svolto dalla polizia locale

Art. 33 - Placca e tesserino di servizio

Art. 34 - Distintivi di riconoscimento del personale

Art. 35 - Distintivi di grado e soggoli

Art. 36 - Materiale in dotazione al personale – equipaggiamento personale e speciale

Art. 37 - Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Art. 39 - Disposizione finale

Art. 40 - Restituzione materiale all'ente

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Riferimento a leggi ed atti regolamentari

Art. 42 - Comunicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, previsto specificatamente dall'art. 4 della L. 7.3.1986, n° 65 e dell'art. 7 del D.Lgs 267/00, ha per oggetto la disciplina per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'intero territorio amministrativo del Comune di Sospirolo e comprende: la polizia urbana, rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle delegate, così come previsto dalla Legge 7 Marzo 1986 n° 65, e dalla L.R. 9.8.1988 n° 40 e da altre che verranno eventualmente emanate in materia.

Art. 2 - Istituzione del servizio di polizia locale

Ai sensi dell'art.1 della L.7.3.1986, n° 65 ed in attuazione della L.R. 9.8.1988, n° 40, viene istituito il Servizio di Polizia locale del Comune di Sospirolo che viene disciplinato nella sua organizzazione e funzionamento dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il servizio è organizzato strutturalmente mediante convenzioni con il Comune di Mel e con gli altri Comuni della Comunità Montana Val Belluna in attuazione delle delibere C.C. n. 3 del 27.01.2009 e n. 9 del 24.03.2009, di ratifica della delibera della Giunta n. 4 del 27.01.2009.

Art. 3 - Disposizioni generali e di rinvio

Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune contenute nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fatte salve quelle particolari definite nel C.C.N.L., nel Contratto decentrato e nella Legge 7.3.1986, n° 65.

Art. 4 - Svolgimento del servizio di polizia locale – norme generali di condotta

Il personale della Polizia Locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.

Detto personale, proprio per la peculiarità dei compiti e funzioni allo stesso attribuiti dalla Legge, deve mantenere analoga condotta anche quando si trova fuori servizio.

E' tenuto altresì ad evitare in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

Deve mantenere il segreto circa gli affari trattati o venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio; tenere costantemente e ovunque contegno e modi corretti

Art. 5 - Funzioni

Il personale che svolge Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita:

- a) funzioni di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) funzioni di polizia amministrativa in relazione alle funzioni delegate ai Comuni con il D.P.R. 24.7.1977, n° 616;
- c) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine le qualifiche indicate dall'art. 57, 2° e 3° comma del codice di procedura penale, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento posseduta ed alla responsabilità del servizio;
- d) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada approvato con il Decreto Legislativo 30.4.1992, n° 285;
- e) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7.3.1986, n° 65; a tal fine il Sindaco chiede specificatamente al Prefetto il riconoscimento, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti, per il personale in questione, della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - 1) godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - 3) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Le funzioni predette sono attribuite anche al personale dipendente degli altri Comuni consorziati, allorché opera nel territorio di questo Comune.

Art. 6 - Funzioni del sindaco e dipendenza gerarchica - gerarchia

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della L.65/1986, impartisce le direttive al Responsabile del Servizio, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti; è altresì il diretto superiore gerarchico di tutto il personale della Polizia Locale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 - Responsabilità del servizio di polizia locale

Allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale di cui è titolare o delegato il Comune, sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, in relazione anche al disposto dell'art.2 della L.65/1986, un Assessore.

Ne consegue che il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del Servizio, secondo le normali procedure amministrative previste.

Risponde invece direttamente, all'Autorità competente di Polizia Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, rispettivamente per quanto concerne l'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Il Responsabile del Servizio individua, all'interno della convenzione, il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 - Coordinamento dell'attività di polizia locale

Fermo quanto previsto dalle citate convenzioni, ove si rende necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri Enti Locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco, come previsto dall'art. 4 della Legge 65/1986.

Art. 9 - Compiti e servizi della polizia locale

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, provvedono a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze ecc. emanate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e da altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, rurale, demaniale, stradale, edilizia, urbanistica, ambientale, commerciale, igienico-sanitaria;
- b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986, nell'ambito e nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme di legge;
- c) svolgere i compiti i cui alla Legge Regionale 9.8.1988, n° 40;
- d) svolgere ogni altra funzione demandata o delegata ai Comuni in materia di polizia locale;
- e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti la leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- g) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato o locali e della protezione civile;
- i) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;
- j) sorvegliare il patrimonio comunale, per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.

Il personale che svolge attività di controllo sul territorio è tenuto, alla fine del servizio, a redigere apposito rapportino di servizio conforme al modello in dotazione all'Ufficio, nel quale deve comparire sommariamente l'attività svolta.

In caso di urgenza e necessità gli addetti possono corrispondere alle richieste dirette d'intervento, anche se le stesse non hanno seguito la normale via gerarchica, ma non appena possibile devono darne notizia al loro diretto superiore.

Art. 10 - Protezione civile

In caso di pubblica calamità il personale preposto al Servizio di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento del personale.

CAPO III
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 11 - Dotazione organica del personale della polizia locale

Il Servizio di Polizia Locale è costituito:

- da n. 1 agente assunto dal Comune
- dagli ufficiali ed agenti degli altri comuni convenzionati allorchè operano nel territorio del Comune di Sospirolo.

Art. 12 - Responsabilità del servizio

La responsabilità del Servizio di Polizia Locale compete al Responsabile del Servizio, nominato come previsto dalle citate convenzioni, o in sua assenza al Vice Responsabile.

Art. 13 - Attribuzioni e doveri particolari del personale della polizia locale

Il Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale deve, su direttive del Sindaco o suo delegato, nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, gestire l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina nonché l'impiego tecnico-operativo del servizio e nel servizio ed in particolare:

- mantenere l'aggiornamento tecnico-professionale;
- provvedere all'espletamento dei servizi, sia ordinari che straordinari, diurni o notturni, in conformità alle direttive impartite dal Sindaco, o dall'Assessore delegato alla Polizia Locale;
- curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle varie Forze di Polizia dello Stato e locali;
- esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- segnalare al Sindaco ed ai Responsabili degli uffici interessati, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- utilizzare correttamente tutti i mezzi e strumenti operativi, in dotazione dell'ufficio o dei servizi per i quali sono stati destinati;
- assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.

Art. 14 - Partecipazione ai corsi di qualificazione, iqualificazione e aggiornamento

Per gli appartenenti alla Polizia Locale, la partecipazione ai corsi di qualificazione, riqualificazione e di aggiornamento è obbligatoria.

La partecipazione a detti corsi, è disposta dal Responsabile del Servizio nell'ambito della disponibilità finanziaria stabilita in sede di bilancio per l'apposito impiego.

Art. 15 - Orario di lavoro

Il personale della Polizia Locale dovrà eseguire turni di lavoro per un numero di ore settimanali così come previsto dalle norme in vigore.

L'orario viene disposto dal Responsabile del Servizio tenuto conto delle esigenze e dei servizi.

L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.

Art. 16 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza sono riconosciute come "lavoro straordinario" ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo, in base a quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente e compatibilmente con la disponibilità del personale e del servizio.

Art. 17 - Lavoro straordinario e lavoro festivo

Quando le esigenze di servizio lo richiedono, l'appartenente all'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a svolgere lavoro straordinario anche festivo secondo la disciplina stabilita dal vigente C.C.N.L., salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.

CAPO IV

UNIFORME ED ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 18 - Obbligo, uso e conservazione dell'uniforme

Durante il servizio, agli addetti al Servizio di Polizia Locale, è fatto obbligo di vestire l'uniforme completa, nella foggia e con i distintivi prescritti ed indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2686 del 06.08.2004, in attuazione dell'art. 17 della L.R. n° 41 del 19.12.2003, ed eventuali sue modificazioni e/o integrazioni.

L'uniforme deve essere sempre conservata con la massima cura, mantenuta costantemente pulita ed in perfetto ordine.

E' tassativamente vietato indossare indumenti o distintivi che non siano di prescrizione e di apporre qualsiasi modifica all'uniforme.

Art. 19 - Servizi in abito civile

Il personale della Polizia Locale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare l'uniforme.

Per particolari servizi detto personale può essere dispensato dal Responsabile del Servizio.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità e, ove richiesto, di esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 20 - Tesserino di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'allegato C, sezione C5, della D.G.R.V. 2689/2004, in funzione della categoria/funzione rivestita da ogni singolo.

Detta tessera, oltre a contenere i dati previsti dal richiamato provvedimento regionale, dovrà riportare gli estremi del provvedimento prefettizio, se rilasciato, della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, nonché gli estremi dell'assegnazione dell'arma individuale.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio;
- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciare, prontamente al Sindaco, l'eventuale smarrimento o sottrazione;

- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo, come pure quando la stessa si sia deteriorata o comunque non essere più rispondente ai requisiti di leggibilità o di riconoscimento della fotografia applicatavi;
- deve essere portata sempre al seguito sia nello svolgimento del servizio in uniforme che in abito civile e, nel caso di residenza nel Comune di Sospirolo, anche fuori dal servizio.

Il personale collocato in quiescenza può chiedere di trattenere la tessera, sulla quale verrà, a cura dell'Ufficio, annotata la cessazione del servizio e la data relativa.

Al personale della Polizia Locale vengono assegnati dei distintivi da porre sulle uniformi con le caratteristiche stabilite dalla D.G.R.V. 2689/2004.

Art. 21 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Art. 22 - Mezzi in dotazione - uso e manutenzione

Ai mezzi di trasporto e ai mezzi operativi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale saranno applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione Veneto in applicazione dell'allegato E della D.G.R.V. 2689/2004.

I veicoli, dovranno essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

E' compito del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza.

Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati, dovranno essere tempestivamente comunicati al Comando.

Art. 23 - Obbligo del saluto

Al personale della Polizia Locale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto:

a) del tipo militare.

- alla Bandiera Italiana in occasione di ricorrenze civili e/o militari;
- al gonfalone del Comune e della Polizia Locale in occasione di ricorrenze civili e/o militari;

b) del tipo civile:

- agli Amministratori Comunali, alle Autorità civili e religiose ai cittadini.

E' dispensato dal saluto il personale a bordo dei veicoli; in servizio di ordine pubblico; il personale in servizio di scorta alla Bandiera e al Gonfalone.

Art. 24 - Armamento della polizia locale

Per l'armamento della Polizia Locale, di cui se ne conferma la dotazione anche a seguito dell'art. 17/134° c. della L.15.5.1997, n° 127, si rinvia al D. M. 4.3.1987, n° 145, "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza".

Il personale, dotato dell'arma, è tenuto alla frequenza annuale al poligono di tiro.

Art. 25 - Encomi, elogi e riconoscimenti

Agli addetti al Servizio di Polizia Locale verranno attribuiti gli eventuali riconoscimenti, anche di grado, stabiliti dalle leggi in materia, mediante deliberazioni da assumersi da parte della Giunta Comunale.

Inoltre, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, comportano la citazione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale susseguente e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Ulteriori onorificenze potranno essere conferite secondo quanto previsto dall'allegato C, sezione C6 della D.G.R.V. 2689/2004.

Art. 26 - Violazioni

Le violazioni a quanto prescritto nel presente regolamento, sono considerate mancanze disciplinari e saranno punite a termine di legge.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 27 - Missioni, operazioni esterne e collaborazione professionale

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto dall'art.4 della L.7.3.1986, n° 65.

Le missioni esterne per il soccorso in caso di calamità e disastri e la collaborazione professionale per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi prestabiliti.

Art. 28 - Distacchi e comandi temporanei

Il personale dipendente dal Comune di Sospirolo, assegnato al Servizio di Polizia Locale con provvedimento del Sindaco può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di polizia locale sul territorio di altri Comuni non rientranti nelle convenzioni di cui sopra..

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto di questa Provincia.

Nei casi di distacco e di comando viene automaticamente mutata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori, mentre viene conservata la dipendenza dall'Ente di appartenenza per quanto riguarda i rapporti economici.

CAPO VI

MASSA VESTIARIO

Art. 29 - Modalità sulla fornitura dei materiali

Per la fornitura, la sostituzione e le riparazioni relative alla massa vestiario in dotazione a tutti i componenti il servizio di Polizia Locale, vi provvede l'Amministrazione Comunale per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale;

Per la fornitura della massa vestiario, dei distintivi ecc., al personale della polizia locale, sarà cura del Responsabile del Servizio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, segnalare l'ipotesi di fabbisogno per il triennio successivo.

Art. 30 - Spese a carico degli agenti di polizia locale

In caso di necessaria e/o straordinaria sostituzione di singoli capi di vestiario - deteriorati a causa di comprovata negligenza da parte dello stesso addetto alla Polizia Locale - potrà essere posto a carico dello stesso, parzialmente o totalmente, il costo del capo sostituito.

Art. 31 - Modificazioni, integrazioni od adeguamento dei colori e della foggia delle uniformi, dei distintivi di riconoscimento e di grado

Le colorazioni e le foggie delle uniformi di servizio, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado, nonché l'uso delle stesse a seconda del tipo di servizio da svolgere, sono quelle indicate nella D.G.R.V. n° 2689 06.08.2004.

Nel caso in cui la Regione Veneto, (oppure lo Stato) con proprie Leggi, modifichi le colorazioni o le foggie delle uniformi o le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado, come pure obiettive e più aggiornate esigenze di servizio lo consiglino, la Giunta Comunale provvederà ad adeguare il presente Regolamento conformandolo alle nuove esigenze.

Art. 32 - Tipi di uniforme in funzione del servizio attualmente svolto dalla polizia locale

1. Uniformi ordinarie

- a) Uniforme Ordinaria Invernale (O.I.)
- b) Uniforme Ordinaria Estiva (O.E.)

2. Uniformi di rappresentanza e cerimonia

- a) Uniforme per Servizi di Parata e d'Onore Invernale (S.I.P.O.)
- b) Uniforme per Servizi di Parata e d'Onore Estiva (S.E.P.O.)
- c) Uniforme di Rappresentanza Ufficiali Invernale (R.U.I.)
- d) Uniforme di Rappresentanza Ufficiali Estiva (R.U.E.)

3. Uniforme operativa

- a) Uniforme operativa estiva (O.P.E.)

Art. 33 - Placca e tesserino di servizio

Ad ogni singolo addetto al servizio di Polizia Locale viene altresì assegnato, quale materiale in dotazione personale permanente, n° 1 tesserino di servizio e n° 1 placche di riconoscimento da applicarsi al petto della Giacca (od altro capo di vestiario)

Art. 34 - Distintivi di riconoscimento del personale

Sulle giacche e sulle camicie, a seconda dei casi, dovranno applicarsi gli alamari e le mostrine previste nell'allegato C – sezione C2 della D.G.R.V. N°2689 del 06.08.2004; Viene altresì stabilito l'uso del distintivo comunale da applicarsi sul taschino destro delle giacche e/o delle camicie.

Sui copricapi e sulle cinture e cinturoni dovranno applicarsi gli stemmi e le fibbie previste dal sopra richiamato provvedimento regionale.

Art. 35 - Distintivi di grado e soggoli

Al personale appartenente al servizio di polizia locale vengono attribuiti, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio, i distintivi di grado di cui all'allegato C – sezione C1 della D.G.R.V. N°2689 del 06.08.2004, in funzione della categoria contrattuale di appartenenza, dell'anzianità di servizio maturata e nel rispetto degli altri indicatori previsti nel citato provvedimento regionale.

Art. 36 - Materiale in dotazione al personale – equipaggiamento personale e speciale

Ad ogni singolo addetto al servizio di polizia locale viene assegnato, quale dotazione personale, il materiale di cui all'allegato D della D.G.R.V. N° 2689/2004, in funzione del tipo di servizio svolto.

Art. 37 - Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 2/A della D.G.R.V. N° 2689/2004, i mezzi di trasporto che saranno forniti per lo svolgimento dei servizi di polizia locale dovranno possedere le caratteristiche di cui all'allegato E del citato provvedimento regionale.

Art. 38 - Gonfalone

Al fine di rappresentare il Servizio della Polizia Locale – Municipale del Comune di Sospirolo, in occasione di cerimonie ecc., dovrà farsi uso del gonfalone previsto dalla D.G.R.V. 2689/2004.

L'utilizzo di detto gonfalone dovrà essere effettuato da personale vestito in uniforme di rappresentanza.

Il responsabile del servizio, sentito il Sindaco e/o l'Assessore delegato alla Polizia Locale, disporrà, all'occorrenza, il servizio da effettuarsi con il gonfalone.

Art. 39 - Disposizione finale

Gli addetti al servizio di polizia locale, una volta in possesso del materiale di vestiario costituente i vari tipi di uniforme, dovranno adeguarsi all'uso dello stesso in funzione dei servizi da espletare – ossia: a) servizio ordinario, b) rappresentanza e cerimonia.

Nel caso di attivazione di nuovi servizi che dovessero comportare l'uso di vestiario costituente altra tipologia di uniforme, prevista dalla D.G.R.V. N° 2689/2004 il presente regolamento dovrà essere integrato in conformità al provvedimento regionale..

Il tipo di uniforme da utilizzare, a seconda dei servizi da svolgere, verrà indicato agli addetti dal Responsabile del Servizio

Art. 40 - Restituzione materiale all'ente

In occasione della cessazione dal servizio a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro presso il servizio di polizia locale, ogni addetto dovrà restituire all'Ente sia il materiale costituente l'equipaggiamento personale che speciale di cui al precedente art. 40, sia il tesserino di servizio che le placche di riconoscimento di cui al precedente art. 37.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Riferimento a leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alle norme della Regione Veneto in materia di polizia locale di cui alla L.R. 9 agosto 1988, n° 40;
- allo Statuto Comunale ed al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- ad altre fonti normative che eventualmente saranno adottate dallo Stato o dalla Regione in materia di polizia locale.

Art. 42 - Comunicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa e modificativa al Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di corrispondere al disposto dell'art. 4/2° comma della L. 7.03.86 n. 65, abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.1999 e s.m.i., sarà comunicato al Ministero dell'Interno ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.